



**COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA  
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  
E ASSIMILATI**

**Approvato con deliberazione di C.C.  
n. 183 del 18/12/2002**

**Modificato con deliberazione di C.C.  
n. 146 del 28/11/2003**

## INDICE

### TITOLO I - Disposizioni Generali

Articolo 1 - Istituzione della tariffa

Articolo 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento

Articolo 3 - Assoggettamento a tariffa

Articolo 4 - Definizioni

### TITOLO II – Gestione e Costo del servizio, Tariffe

Articolo 5 - Gestione e costo del servizio

Articolo 6 - Piano finanziario

Articolo 7 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

Articolo 8 - Determinazione della tariffa

Articolo 9 - Soggetti dell'obbligazione tariffaria

Articolo 10 - Categorie di utenza

Articolo 11 - Tariffa giornaliera

### TITOLO III Applicazione della tariffa

Articolo 12 - Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti

Articolo 13 - Locali ed aree oggetto della tariffa

Articolo 14 - Commisurazione delle superfici

Articolo 15 – Esclusioni e riduzioni delle superfici

Articolo 16 - Riduzioni tariffarie

Articolo 17 – Agevolazioni

Articolo 17bis – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

### TITOLO IV - Comunicazioni, verifica dell'entrata, riscossione, rimborsi e penalità.

Articolo 18 - Manifestazioni ed eventi

Articolo 19 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

Articolo 20 - Comunicazioni

Articolo 21 - Modalità di presentazione delle comunicazioni

Articolo 22 - Obblighi degli uffici comunali

Articolo 23 - Rimborsi

Articolo 24 - Verifica dell'entrata

Articolo 25 - Riscossione e conguagli

Articolo 26 - Violazioni e penalità

Articolo 27 – Tributo ambientale

Articolo 28 - Disposizioni transitorie e finali

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Nel Comune di Pavullo nel Frignano, per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale, svolta in regime di privativa, è istituita la tariffa adottata ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il metodo normalizzato per la definizione delle componenti del costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Qualora il gettito della tariffa sia inferiore o superiore ai costi del servizio previsti il relativo conguaglio verrà effettuato nel successivo esercizio.
6. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati e le modalità di gestione degli stessi sono definite in ottemperanza alle norme vigenti, dallo specifico Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

### Art. 2 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1.  
In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Il presente Regolamento disciplina inoltre le modalità di riscossione volontaria e coattiva e le penalità previste per le violazioni.

### Art. 3 – ASSOGGETTAMENTO A TARIFFA

1. Le attività di gestione dei rifiuti in regime di privativa assoggettate a tariffa sono quelle relative ai rifiuti urbani e assimilati, in particolare:
  - a) Raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
  - b) Raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - c) Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);

- d) Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici), raccolta delle foglie, raccolta rifiuti abbandonati, ecc.;
  - e) Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente.
2. Sono esclusi dall'assoggettamento alla tariffa tutti i rifiuti speciali non assimilati nonché quelli pericolosi, secondo le modalità successivamente regolamentate.
  3. Le attività di gestione dei rifiuti esclusi da privativa non sono soggette ad imposizione tariffaria.

#### Art. 4 – DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
  - a) per «tariffa», il corrispettivo dovuto per il servizio di cui all'art.1;
  - b) per «gestore» il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del Regolamento comunale dei servizi, e alla riscossione della tariffa nel rispetto dei principi della convenzione;
  - c) per «convenzione» l'atto predisposto ai sensi di legge per l'affidamento del servizio e regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il gestore;
  - d) per «rifiuti», tutti i rifiuti, urbani e speciali assimilati, come definiti e classificati dall'art.7 del D.Lgs 22/97 e s.i.m.;
  - e) per «metodo normalizzato» il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato per legge (DPR 158/99 e s.i.m.).

### TITOLO II GESTIONE E COSTO DEL SERVIZIO, TARIFFE

#### Art. 5 – GESTIONE E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati nel rispetto delle norme del Regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo, della convenzione e del contratto di servizio.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.
3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
4. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato .

#### Art. 6 - PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del D.Lgs 22/97 e del DPR 158/99, il gestore predispone il piano finanziario degli interventi relativi

al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al comune, entro i termini previsti per la approvazione del Bilancio.

#### Art. 7 – PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti, ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso secondo le disposizioni del vigente regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si ha con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobili o macchinari e finché queste condizioni permangono. Anche in mancanza dei presupposti suddetti l'occupazione di un locale per una utenza domestica si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. Per le abitazioni coloniche o rurali ubicate fuori dai centri abitati e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.
4. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.

#### Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. L'Amministrazione Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe, sia per la quota fissa che variabile, sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore, dei parametri di riferimento per l'applicazione della tariffa indicati dal metodo normalizzato, delle scelte discrezionali definite nella delibera stessa di approvazione.
2. Il Comune, in caso di utenze che per la propria attività producono una quantità di rifiuti che si discosta dalla media ordinaria ovvero attività che non trovano riscontro nel D.P.R. 158/99, e s.i.m. potrà applicare appropriati coefficienti di produttività specifica di volta in volta determinati mediante metodi diretti od indiretti.
3. In caso di mancata determinazione della tariffa per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa in vigore.
4. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dal gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.
5. La tariffa è composta sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni, da una quota fissa (TF) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile (TV) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di investimenti ed esercizio.

6. Il gestore dei servizi, sulla base delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato, definisce le componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie necessarie per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa.
7. Il Comune ripartisce l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del D. Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 9 – SOGGETTI DELL'OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o conduce locali e/o aree, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio, per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
3. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Il gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
5. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno.
6. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

#### Art. 10 – CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa prevede la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto della specificità della realtà comunale, di cui all'allegato al presente regolamento (tabella A).
3. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a

quanto risulti dall'iscrizione al registro imprese, evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale o prevalente.
5. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi. Il 50% delle aree e dei locali destinati a magazzino per l'attività di commercio all'ingrosso, in deroga a quanto stabilito al paragrafo precedente, sono classificati nella terza categoria delle utenze non domestiche, della tabella A) allegata al regolamento in oggetto, anche se classificati con codice ISTAT in altra categoria”.
6. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

#### Art. 11 – TARIFFA GIORNALIERA

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione, all'ammontare della tariffa attribuita alla categoria economica di appartenenza, o assimilabile come attitudine a produrre rifiuti, diviso per 365, ed il quoziente maggiorato del 50 % per la copertura dei maggiori costi del servizio fornito.
3. Il servizio erogato dietro corresponsione della tariffa giornaliera riguarda esclusivamente la gestione dei relativi rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo di pagamento di eventuali oneri straordinari connessi con le manifestazioni ed attività .
4. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:
  - a) occupazione per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
  - b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento della predetta tassa.
6. La tariffa giornaliera può essere applicata e riscossa dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del suolo relativo; in tal caso l'importo riscosso per ogni

trimestre è riversato al gestore entro la fine del bimestre successivo al netto di un aggio pari al 10 % sul riscosso, a titolo di corrispettivo per il servizio prestato.

7. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
8. Rimane di competenza del gestore l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni a cui si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
9. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a 2,00 Euro.

### TITOLO III APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

#### Art. 12 – UTENZE DOMESTICHE: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a) domestiche residenti
  - b) domestiche non residenti.
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune accerta l'esatta composizione dei nuclei iscritti e provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione.
3. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno (1) per tutti coloro che occupano locali od aree con una superficie complessiva inferiore a mq. 50 e un numero fisso di occupanti pari a due (2) negli altri casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato con i criteri previsti nel precedente periodo."
- 3bis. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, etc. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio (cd. Centri diurni), le assenze derivanti da motivo di studio o di lavoro e tipologie assimilabili";

#### Art. 13 – LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art. 15;
  - b) locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 del presente articolo, si considerano le seguenti aree:
- a) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali, a titolo esemplificativo, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto o le aree di stoccaggio di materiali o di prodotti;
  - b) aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali ad esempio porticati, tettoie di protezione merci o materie prime, ecc.

#### Art. 14 – COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali e alle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### Art. 15 – ESCLUSIONI E RIDUZIONI DELLE SUPERFICI

- 1 Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che, per loro natura, non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
- I seguenti locali :
    - a) non allacciati ai servizi rete e/o privi di mobili e suppellettili;
    - b) non accessibili o non abitabili;
    - c) stabilmente muniti di attrezzature quali centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
    - d) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
    - e) la parte di impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto (sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.);
    - f) locali delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
    - g) locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;
    - h) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci, e simili);
    - i) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose;

- i) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,5;
  - l) balconi, terrazze esterne e scoperte;
  - m) cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- le seguenti aree:
- a) impraticabili, in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
  - b) non presidiate, adibite a mero deposito di materiali in disuso.
  - c) adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
  - d) in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.
- 2 Nella determinazione della superficie assoggettata a tariffa, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati, sia pericolosi che non pericolosi, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere i produttori in base alle norme vigenti, quali:
- a) Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, limitatamente alle porzioni di esse nelle quali vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati smaltiti e recuperati a spese del produttore;
  - b) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze (sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni rurali, dei locali e delle aree non strumentali dell'attività agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo);
  - c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
  - d) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie complessiva oggetto della tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
- |                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - Autocarrozzerie                                                                                                         | 30% |
| - Lavanderie a secco                                                                                                      | 30% |
| - Autofficine, elettrauto, gommisti                                                                                       | 20% |
| - Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche                                                       | 20% |
| - Attività artigianali con verniciatura e lavorazione di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) | 20% |
| - Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici                                   | 15% |

- Produzioni di allestimenti ed insegne, distributori di carburanti, 10%
- Autolavaggi, autorimessaggi 10%

4. Per eventuali situazioni ed attività non comprese fra quelle indicate ai commi precedenti, si fa ricorso a criteri di analogia.
5. Le esclusioni e riduzioni di superficie vengono accordate a richiesta di parte, a conclusione della relativa istruttoria tecnica ed a condizione che l'interessato alleggi idonea documentazione che attesti quanto richiesto.

#### Art. 16 – RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la tariffa è ridotta del 60% .
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi imprevedibili impedimenti organizzativi o sindacali (astensioni scioperi ecc.) non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali, operanti quindi in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo annuale non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza, autorizzazione,) si applica la tariffa della categoria corrispondente applicando un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.
4. Le riduzioni vengono accordate a richiesta di parte, debitamente documentata, a conclusione della relativa istruttoria.

#### Art. 17 – AGEVOLAZIONI

1. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni previste dal Decreto legislativo 22/97 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, nel rispetto della normativa vigente, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dai commi successivi del presente regolamento. Ulteriori eventuali agevolazioni per la raccolta differenziata potranno essere introdotte con appositi provvedimenti.
3. Per le utenze domestiche che dispongano di giardino ad uso esclusivo e che provvedano al compostaggio dei residui derivanti da potature e sfalci unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani in composter ad uso domestico, è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa, pari al 30 %. Lo sconto è applicato qualora ci sia effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

4. Per le utenze relative alle istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale, a condizione che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata, previa adozione degli atti amministrativi previsti dai competenti organi e verifica a consuntivo dei progetti realizzati applicata una riduzione sulla parte variabile del 50%.
5. Per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore comprova di avere avviato al recupero medesimo.  
Al riguardo si stabilisce che:
  - la riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione specifica per la categoria;
  - la riduzione interviene sulla quota variabile della tariffa e non potrà essere superiore al 60%;
  - nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al pubblico servizio ed i rifiuti di imballaggio;
6. Gli interessati sono tenuti a produrre, entro il 31 gennaio successivo, una dichiarazione, relativa all'anno precedente, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale, la quantità dei rifiuti avviati al recupero mediante attestazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
7. Le riduzioni, qualora calcolate a consuntivo, comportano il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
8. Le agevolazioni vengono accordate a richiesta di parte, debitamente documentata, a conclusione della relativa istruttoria tecnica.

#### Art. 17bis - CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% della tariffa dovuta.

#### Art. 18 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc., su strade piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare all'Ente gestore il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare e a provvedere, attraverso una convenzione con l'Ente gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso, provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni. Le aree saranno assoggettate, qualora non venga stipulata la convenzione sopracitata, alla tariffa giornaliera di cui all'art.11 del presente regolamento.

## Art. 19 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
2. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione di sussidio stesso, sono:
  - le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico.
  - le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale.
- 3 Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal servizio sociale del comune.

## TITOLO IV

### COMUNICAZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITA'

#### Art. 20 – COMUNICAZIONI

1. I soggetti obbligati al pagamento della tariffa, come individuati dalle norme di legge e dal presente regolamento, devono presentare al gestore del servizio apposita comunicazione, di occupazione originaria o di variazione degli elementi costituenti presupposto di applicazione della tariffa, entro 30 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.
2. Le comunicazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione o variazione. La comunicazione deve essere redatta su appositi moduli, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.
3. Per le utenze domestiche, la denuncia originaria o di variazione deve contenere:
  - i dati identificativi del soggetto che la presenta (generalità e residenza);
  - il codice fiscale;
  - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti. Per questi ultimi si considera, a norma del presente regolamento, un numero medio di occupanti pari a n. 2 unità;
  - l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree oggetto della denuncia e delle loro ripartizioni interne;
  - la data di inizio dell'occupazione o della conduzione, ovvero della variazione;
  - la sottoscrizione.

- 4 Limitatamente al numero dei componenti il nucleo familiare, il Comune può intervenire direttamente variando gli elementi che determinano la composizione della tariffa, se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente dall'anagrafe comunale.
- 5 Per le utenze non domestiche, la denuncia originaria o di variazione, deve contenere :
  - dati identificativi del soggetto che la presenta (codice fiscale, residenza, dati anagrafici, nome del legale rappresentante o altro);
  - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (scopo sociale, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT, indirizzo della sede legale);
  - l'ubicazione, superficie, e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree oggetto della denuncia e delle loro ripartizioni interne;
  - la data di inizio dell'occupazione o della conduzione, ovvero della variazione;
  - la sottoscrizione.
- 6 La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data di cessazione dichiarata dall'interessato. La cessazione può avvenire anche a cura dell'ente gestore nella circostanza in cui siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).
- 7 La comunicazione di cessazione dell'occupazione o della conduzione può essere presentata dai dichiaranti stessi o da loro familiari, conviventi o incaricati, purché muniti di apposita delega.
- 8 La comunicazione di cessazione deve contenere:
  - a) dati identificativi del soggetto che la presenta (generalità e residenza);
  - b) la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
  - c) l'ubicazione dei locali o delle aree e la loro destinazione d'uso;
  - d) le generalità dell'eventuale subentrante o proprietario;
  - e) la data di presentazione;
  - f) la sottoscrizione.
- 9 Le comunicazioni con richieste di esclusioni, riduzioni, agevolazioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e , qualora accordate, gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- 10 Gli effetti competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova comunicazione, fino a che persistono le condizioni richieste, fatto salvo i casi in cui gli effetti siano connessi alla presentazione di documentazione annuale.

#### Art. 21 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

1. Per facilitare l'utenza, il Comune appronterà apposita modulistica, da mettere gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. All'atto della presentazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

3. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.
4. Fatto salvo eventuali rettifiche da apportare in sede di verifica e controllo, i dati e gli elementi indicati nelle comunicazioni debitamente sottoscritte, autorizzano il Comune a determinare la tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

#### Art. 22 – OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate, sono tenuti ad informare l'utente che deve provvedere alla denuncia nei termini stabiliti.
2. Gli uffici comunali sono obbligati a comunicare al gestore tutte le informazioni che possono influire sulla riscossione della tariffa.
3. Le comunicazioni indicate agli articoli 20 e 21 del presente regolamento, sono presentate all'Amministrazione Comunale che provvede alla gestione dei dati di base per la applicazione della tariffa, provvedendo a trasmetterli al gestore nelle forme e modalità con lo stesso concordate.

#### Art. 23 – RIMBORSI

1. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stata assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.
2. L'utente può richiedere al gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

#### Art 24 – VERIFICA DELL'ENTRATA

1. Il Comune esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione e riscossione della tariffa.
2. A tale scopo può:
  - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private ed ogni altra documentazione atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
  - b) richiedere copia di planimetrie catastali, qualora, tali documenti non siano nella disponibilità dell'Ente atte ad accertare le superfici occupate;
  - c) richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;
  - d) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

- e) utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze del Comune o dell'ente gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura di servizi erogati dal gestore medesimo;
  - f) verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utente, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
  - g) accedere alle altre banche dati in possesso del Comune e di altri uffici od Enti Pubblici nelle forme previste dalle disposizioni vigenti;
3. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
  4. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste predette i dipendenti comunali o del gestore del servizio, autorizzati dall'autorità competente, potranno accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvi i casi d'immunità e di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
  5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
  6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 60 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

#### Art. 25– RISCOSSIONE E CONGUAGLI

1. Il gestore provvede alla emissione delle bollette e alla loro riscossione ordinaria secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalla Convenzione o dal contratto di servizio.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate dal gestore.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. L'addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dal gestore medesimo.
5. Il gestore, provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.

#### Art. 26 – VIOLAZIONI E PENALITA'

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il Comune provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del Decreto 22/97.
2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal responsabile del competente servizio del Comune, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate, tempi e modalità per la proposizione del ricorso.
3. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, il Comune si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 24 comma 5.
4. Il pagamento della fattura deve esser effettuato entro il termine indicato dal gestore. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati un corrispettivo, a titolo penale per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso legale maggiorato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali.
5. Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da Euro 51,00 a Euro 258 con l'osservanza delle disposizioni di legge.

#### Art. 27 - TRIBUTO AMBIENTALE

1. Ai sensi dell'art. 49 comma 17 del Decreto Ronchi n.22/97 il tributo ambientale di cui all'art. 19 D.Lgs.504/92 non si applica sui servizi eventualmente erogati alle utenze non domestiche che non sono oggetto della articolazione tariffaria.

#### Art. 28 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Dal 1 gennaio 2003, è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D.Lgs 507/93. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2002, continuano ad essere effettuati anche successivamente ed entro i termini di decadenza previsti dal D.Lgs. 507/93 dal competente ufficio comunale.
2. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2003.

**Tabella A)**

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>ka</b>	<b>Kd</b>
Famiglia con 1 componente	0,80	1,00
Famiglia con due componenti	0,94	1,80
Famiglia con tre componenti	1,05	2,10
Famiglie con quattro componenti	1,14	2,40
Famiglie con cinque componenti	1,23	2,90
Famiglie con sei componenti	1,30	3,40

  

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>		
<b>Categorie:</b>	<b>Kc</b>	<b>Kd</b>
Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi culto	0,67	5,50
Cinematografi e teatri	0,37	3,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	4,55
Campeggi, distributori carburante impianti sportivi	0,20	2,50
Stabilimenti balneari	0,51	4,16
Esposizioni ed autosaloni	0,80	6,00
Alberghi con ristorante	1,20	9,85
Alberghi senza ristorante	0,95	8,32
Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi	1,00	8,20
Ospedale	0,65	7,00
Uffici , agenzie, studi professionali	1,30	10,62
Banche ed istituti di credito	1,30	10,62
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli	1,20	9,85
Edicola, tabaccaio, plurilicenze , farmacia	1,20	9,85
Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti , tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,20	9,85
Banchi di mercato di beni durevoli	1,09	8,90
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista	0,82	7,62
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,90	7,90
Attività industriali con capannone di produzione	0,92	7,53
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,92	7,53
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	2,90	30,00
Mense, birrerie, amburgherie	2,90	30,00
Bar, caffè, pasticceria	2,80	28,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,10	32,00
Ipermercati di generi misti	2,15	17,64
Banchi di mercato generi alimentari	3,50	28,70
Discoteche night club	1,48	12,12

g/segr/reg.istituzione tariffa rifiuti aggiornato al 09/01/2004